



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

- ai sensi dell'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 n° 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- ai sensi del D.L. n. 4/2004;
- ai sensi delle deliberazioni G.R.T. 402/2020;
- ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03/11/2023;

secondo quanto previsto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, **possono fare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:**

Art. 1 Requisiti per l'ammissione al Bando

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza presso il Comune di Castellina in Chianti;
2. Contratto di locazione:
 - a) essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96), adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca", intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare. In caso di contratto con cedolare secca rinnovato, allegare idonea documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate attestante l'avvalimento del rinnovo della cedolare;

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

Il requisito della titolarità del contratto non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con il proprietario dell'immobile. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti non facenti parte del nucleo familiare del richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

3. Non essere titolare, il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castellina in Chianti; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.T.R. N. 2/2109;

4. Non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi gli alloggi dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valori Immobili all'Estero)

5. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro – quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 p.c.;

6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. Non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 5;

8. Essere in possesso della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISE/ISEE, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., completa di attestazione ISEE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, sottoscritta entro i termini di validità del bando. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso, comunque, della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura dell'ufficio verificare direttamente con l'INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di gg. 10 dalla data di scadenza del bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni.

9. Avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non sia superiore **ad Euro 32.048,52**;

10. Avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2023 (€ 14.877,20).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2023 di € 14.877,20 e l'importo di € 32.048,52.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP)

11. Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo (es. i contributi previsti per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole oppure quelli previsti nell'ambito del Progetto "Giovani sì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione").

Art. 2 Reddito e Canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE **sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato **DPCM 159/2013** e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data di presentazione della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà comunicare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato comunicando nella domanda gli estremi della ricevuta di presentazione della stessa all'INPS. Le attestazioni ISEE, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune, successivamente alla scadenza del Bando, e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di una certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla completa compilazione della parte della domanda, riservata a chi ha ISE Zero, relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.

Qualora il soggetto dichiarati di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori o parenti), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema allegato "A" alla domanda nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti nello stesso allegato. I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Inoltre il sostegno economico prestato dovrà avere sicura tracciabilità (Transazioni bancarie o postali o prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare l'avvenuto versamento di una somma di denaro contante a titolo di sostegno).



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Nella fascia di “ISE zero” oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all’importo derivante dalla somma tra l’importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare, desunti dall’attestazione ISEE prodotta.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l’anno 2023 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Art. 3 Nucleo familiare di riferimento

1. Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 punti 1 – 2 – 3 – 4 del presente bando e delle condizioni previste ai fini dell’inserimento in graduatoria di cui al successivo art. 7. In particolare, ai fini dell’ammissione della domanda, il richiedente dovrà indicare nella medesima gli estremi della Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata dall’INPS/CAAF o altro soggetto autorizzato, evidenziando in particolare la data di emissione, il termine di validità, il numero di protocollo, il valore ISE e ISEE;

Art. 5 Documentazione

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
2. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Copia del contratto di locazione;
 - b) Copia del versamento dell’ultima imposta di registro annuale corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 23/2011;
 - c) Certificazione che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
 - d) **(a pena di esclusione non sanabile)** Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 - e) Attestazione ISEE in corso di validità;
 - f) Copia della ricevuta di presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) qualora il richiedente non sia ancora in possesso della attestazione ISEE CORRENTE O ORDINARIO;
3. Ulteriore documentazione da allegare in base alla casistica:



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

- g) Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- h) Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- i) Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro- quota di diritti reali;
- j) Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- k) Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;
- l) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che pur essendo separati risultano ancora anagraficamente coniugati;
- m) Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- n) Copia di certificazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap così come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3;

Art. 6 Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE:

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1.Istruttoria delle domande

Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2.Formazione della graduatoria generale

Il Comune, tra il 4 e l'11 dicembre 2023, procede all'adozione della graduatoria provvisoria; la medesima sarà contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. Il richiedente è tenuto a verificare l'esito della propria domanda.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

Non è prevista nessun'altra forma di comunicazione in ordine all'esclusione delle istanze presentate.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti, pervenuti entro i termini di cui sopra, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza del bando e dichiarate nella domanda, dopo di che formula la graduatoria generale definitiva. La graduatoria definitiva, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Al fine di conciliare la corretta individuazione del richiedente il beneficio, nonché la tutela del diritto alla privacy (Reg. UE n. 679/2016), l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi sarà formulata tramite pubblicazione del numero di protocollo della domanda presentata.

Art. 8 Durata ed entità del contributo

1. Il contributo è erogato secondo i requisiti ed i criteri determinati dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013.
3. Il contributo è così determinato:
 - a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
 - b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
4. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
5. La Regione Toscana per l'annualità 2023 ha ad oggi stanziato un importo esiguo sul contributo ad integrazione dei canoni di locazione. Pertanto, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio di previsione 2023 non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.
6. Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2023 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
7. Non verranno erogati contributi di entità inferiore ad € 200,00;
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
 - a) destinare una percentuale non inferiore al 65% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia "A" ed utilizzare la restante percentuale per la fascia "B";
 - b) erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo a lui spettante.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di decurtare dal contributo affitto spettante eventuali crediti vantati nei confronti di quei beneficiari e/o nei confronti dei componenti il nucleo familiare non in regola con il pagamento delle rate dei servizi scolastici.
10. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.s. "reddito di cittadinanza". Pertanto il Comune comunicherà, successivamente all'erogazione dei contributi, la lista di tutti i beneficiari all'INPS, il quale procederà alla compensazione di quanto percepito sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2023 – 31 Dicembre 2023.



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

2. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2023 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.
3. A questo proposito ai fini della liquidazione del contributo ai beneficiari dovrà essere prodotta, **entro il 31 gennaio 2024**, la documentazione attestante il corretto pagamento del canone di locazione che dovrà essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale effettuato dal beneficiario del contributo su conto corrente intestato al locatore**;
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.
4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
 - a) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;*
 - b) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.*
5. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
6. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
7. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
8. E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
9. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.
10. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.
11. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
12. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
13. L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.
14. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Erogazione del contributo a terzi

1. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2023, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2023. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per l'anno successivo.

Art. 11 Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il periodo è fissato **dal 13/11/2023 alle ore 13.00 del giorno 28/11/2023**.
2. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli allegati al presente Bando. La modulistica potrà essere scaricata dal sito internet www.comune.castellina.si.it o ritirata presso l'ufficio istruzione e servizi sociali di questa Amministrazione.
3. Le domande, debitamente sottoscritte devono essere corredate da idoneo documento di identità e inoltre, deve essere allegata tutta la necessaria documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando.
4. La domanda potrà essere presentata:
 - a mano presso il Comune di Castellina in Chianti- Ufficio Protocollo (sarà consegnato al richiedente il numero di protocollo per verificare l'esito dell'istanza sul sito internet dell'Amministrazione Comunale);
 - per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it (in questo caso la domanda dovrà essere **firmata digitalmente e nell'oggetto della domanda dovrà essere inserito "Domanda contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2023"** – in questo caso il numero di protocollo sarà comunicato in risposta alla pec trasmessa;
 - per e-mail all'indirizzo istruzione@comune.castellina.si.it .

Art. 12 Motivi non sanabili di esclusione delle domande

1. Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:
 - Domanda non firmata (in formato analogico accompagnata da valido documento di riconoscimento o in formato digitale);
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE redatta successivamente alla data di scadenza del bando;
 - Attestazione del versamento dell'imposta di registro annuale;

Art. 13 Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
2. Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatta salva la comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, si procederà al rigetto dell'istanza **o, qualora il beneficio fosse già stato concesso, al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali**, alla segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali di



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316/ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78 compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00.

3. Qualora dal controllo emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità e derivanti in maniera palese da errore scusabile e che comunque non incidono sul beneficio concesso, l'Amministrazione procederà alla concessione del beneficio fatta salva la segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni di cui al citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; ai fini della sanatoria, il responsabile del procedimento darà notizia all'interessato di tale irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi.
4. In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:
 - la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. e quanto acquisito dalle banche dati in disponibilità dell'Amministrazione.
 - la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato (presentando elementi concreti, specifici e dettagliati) e la sufficienza economica necessaria, tenuto conto anche dell'eventuale presenza del canone di locazione.

Art. 15 Responsabile del Procedimento amministrativo

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al presente bando è il Responsabile del Servizio Risorse e Servizi alla Persona Dott. Piero Trinciarelli.

Art. 16 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e ss.mm.ii., al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, il D.L. 4/2004, le D.G.R.T. 402/2020, deliberazione G.C. 98/2023.

Il Responsabile
Piero Trinciarelli